




**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

#NEXTGENERATIONITALIA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*Sede presso Comune di Mendicino - Traversa I Municipio, 1 - Mendicino
(CS) CAP: 87040*

P. Iva 00391910783 - Tel. 0984 638911 Fax. 0984 630847Sito:

<http://www.comune.mendicino.cs.it>

Posta Elettronica Certificata: cucmendicino@pec.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. s.m.i. del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.

Oggetto: Lavori di “MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DESTINATO A SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA – POLO PER L'INFANZIA VIA SAN PAOLO”

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

Intervento realizzato con contributo dello Stato «finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – ITALIA»

CUP: G64E21000930001 - CIG: 9816030C33

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune Committente: Comune di Mendicino – Piazza Municipio 87040 Mendicino (Cs)

Tel. 0984/638911 - Fax 0984/630847

C/o **Centrale Unica di Committenza** ubicata presso il Comune di Mendicino – Piazza Municipio, 1 - (CS) CAP: 87040 Indirizzo internet: www.comune.mendicino.cs.it sezione “Atti centrale unica di committenza”.

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco La Valle

Responsabile della C.U.C.: Avv. Antonio Filippelli

PEC C.U.C.: cucmendicino@pec.it;

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto i lavori di “**Messa in sicurezza, riqualificazione ed ampliamento della scuola per l'infanzia e realizzazione di un centro destinato a servizi integrativi per l'infanzia - Polo per l'infanzia via San Paolo**” da esperire mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 36 comma 9bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con l'utilizzo della piattaforma telematica messa a punto dalla CUC Serre raggiungibile al seguente link: <https://cucserre.traspare.com/>

Si applicherà, inoltre, l'inversione procedimentale ai sensi dell'art.133, comma 8 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è via San Paolo del Comune di Mendicino (CS).

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Mendicino n. 36 del 10/05/2023.

Per la presente procedura di gara è possibile proporre quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza disponibile al seguente indirizzo: <https://cucmendicino.traspare.com/> e secondo i dettami contenuti nell' “ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica”.

3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa): € 499.900,00 (Quattrocentonovantanovemilanovecento euro/00)

a) Importo lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa): € 485.500,00 (Quattrocentottantacinquemilacinquecento euro/00)

b) Importo Oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento euro/00)

Clausole di Revisione dei Prezzi

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4 (cd. "Sostegni-ter"), convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, e fino al 31 dicembre 2023, “in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D, Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”.

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità (nei contratti di durata superiore all'anno), e solo a seguito di: specifica istruttoria avviata dall'appaltatore nei termini di

cui all'art 29 comma 4 del DL N. 4/2022 (a pena di decadenza), ed approvata dal RUP (sentito il DL ed il collaudatore qualora nominato); che abbia ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma, ed infine comprovi l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione.

Finanziamento dell'opera:

Finanziamento con fondi PNRR rientrante nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Decreto del 22/09/2022 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione.

Durata:

La durata dei lavori è prevista in **237 giorni, naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Categorie e qualificazione:

Tabella 1 – Descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto	Categoria	Clas- sifica	Qualifi- cazione obbliga- toria (si/no)	Importo inclusi Oneri Sicurezza (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subap- paltabile (si/no)</i>
Edifici civili e industriali	“OG1”	I	SI	270.461,01	54,10	Prevalente	SI
Impianti tecnologici	“OG11”	I	SI	229.438,99	45,90	Scorporabile	SI
Totale				€ 499.900,00	100%		

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, oltre che all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti pubblici che sono interessati a partecipare alla presente gara devono essere registrati e abilitati alla piattaforma telematica per come meglio specificato all'art. 7.

a. Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione

di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

b. Requisiti di qualificazione - Capacità tecnica

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

a) **Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

b) L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei **requisiti di qualificazione** di cui all'art. 83 D.lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D. Lgs.50/2016 e 61 d.P.R.207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice degli appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

1) Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.

5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

12) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

17) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R. n. 207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati

c) **REQUISITI SPECIFICI DETTATI DAL PNRR**

Clausole sociali – art 47 del d.l. 77/2021 (convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108)

Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC **costituiscono causa di esclusione** il mancato rispetto dei seguenti obblighi di legge:

(Operatori economici che occupano più di 50 dipendenti) produrre, in allegato alla domanda di partecipazione,

- copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità; ovvero

- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

(Operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 47 del DL 77/2021, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. ed alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 %. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare del contratto.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 del DL 77/2021, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 %. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare del contratto.

(Tutti gli operatori economici) Ai sensi del comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 devono produrre apposita dichiarazione, contenente l'impegno:

- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

- di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

In conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" si specifica che l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'Operatore Economico esegue tramite subappalto o avvalimento.

Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia la paragrafo 6 del decreto della PDC 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

d) **Sopralluogo**

Il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori **è obbligatorio.**

L'Operatore Economico interessato potrà effettuare le operazioni di sopralluogo dal giorno 15/05/2023 fino a giorno 23/05/2023.

Il sopralluogo è concordato con il Responsabile del Procedimento, previa richiesta scritta a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: lavoripubblicimendicino@pec.it

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune di Lago e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima.

e) **Avvalimento**

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento. Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 **per la categoria OG11** non è consentito l'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro i giorni indicati decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

f) **Subappalto**

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ribadendo che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente è ammesso ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 40% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- a. indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b. dimostrare, in fase di esecuzione dei lavori, l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs.50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si potrà partecipare alla presente procedura di gara essendo in possesso della sola **categoria prevalente OG1 con classifica I**, dichiarando in sede di partecipazione la volontà di subappaltare interamente le categorie scorporabili ad impresa in possesso delle medesime categorie di qualificazione.

g) **Garanzia provvisoria**

L'offerta, deve essere corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo dei lavori.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

L'offerta deve contenere, oltre alla cauzione provvisoria deve contenere anche, **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta

riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

– in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo SA e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura “validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara”.

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e prevedere espressamente (art. 93 co. 4 del Codice):

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) “*La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.*”

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

h) **Garanzia definitiva**

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

i) **Polizza**

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 1.500.000,00 Euro ed un massimo di 1.500.000,00 di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

j) **Pagamento del contributo favore dell'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo **per un importo pari ad € 35,00**, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 .

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema Anac. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

k) **Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti, avverrà con il nuovo sistema messo a punto dall'Anac disciplinato con Delibera 464 del 27 luglio 2022 per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare che sostituisce il previgente Avcpass, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) obbligatorio dal 09 novembre 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> secondo le istruzioni contenute e in cui è possibile scaricare il Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

L'O.E. accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

La procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente disciplinare di gara, verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, raggiungibile al sito indicato nell' "ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica" e seguirà il timing di gara sotto riportato:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA
-	Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	23/05/2023	23:59
0	Scadenza della gara – Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e per il caricamento telematico della documentazione	29/05/2023	14:00

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) la presentazione della documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovrà essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel "*ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica*", dalla sola ditta mandataria.

Il seggio di gara istituito ad hoc, nella prima seduta pubblica di gara, salvo posticipo, procederà direttamente all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. In particolare, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) aprire, in senso procedurale-informatico, tutte le buste amministrative senza verificarne il contenuto, e attribuzione dell'esito "ammessa ex art. 133, comma 8" a ciascun offerente;
- c) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica;
- d) calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 del Codice (quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15), o 2-bis del Codice (quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15), sempre che si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse ai sensi del comma 3-bis;

Saranno ammessi all'apertura delle offerte, i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'offerente è vincolato alla propria offerta, per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

Così per come specificato al precedente punto 5., la procedura per l'affidamento dei lavori, verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016.

La predisposizione dell'offerta dovrà pertanto eseguirsi, necessariamente, attraverso la piattaforma raggiungibile al sito indicato nell' "*ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica*" e più precisamente secondo i dettami sanciti all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato "*BUSTA AMMINISTRATIVA*", dovrà essere inserita:

1. **Pistanza di partecipazione** alla gara, Allegato 1, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445);

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)

Le dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016.

2. **Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in riferimento ai requisiti dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.** (Allegato 6 e 7); Detta Dichiarazione dovrà essere fornita SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI indicati nel medesimo articolo di legge;

3. **Attestazione SOA** (fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla categoria dei lavori da effettuare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
4. **Documento "PASSOE"**, documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale da scaricare sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE);
5. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), **autorizzazione** rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
6. **Attestato di sopralluogo (obbligatorio e causa di esclusione);**
7. **Garanzia Provvisoria;**
8. **Ricevuta del pagamento del contributo favore dell'ANAC;**
9. **Documento di Gara Unico Europeo;**
10. **Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto;

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” – la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica presentata per la partecipazione alla gara;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di obbligarsi a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, impegnandosi ad adempiere anche a quanto previsto nella Relazione sul DNSH allegata al progetto, integrandola se ritenuto opportuno con le misure necessarie ad adempiere agli obblighi del PNRR, di cui alla documentazione integrativa al progetto esecutivo prodotta dai progettisti incaricati;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Nell'archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato “*BUSTA ECONOMICA*”, dovrà essere inserita:

1. **Dichiarazione dell'offerta economica** predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare (All. 3), contenente l'indicazione del prezzo globale che l'operatore economico offre per l'esecuzione dei lavori, inferiore rispetto a quello a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto;

L'offerta economica dovrà chiaramente essere **indicata in cifre e in lettere**; nell'ipotesi che le due non coincidano, sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

Si specifica che ai sensi del comma 10 art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede della Centrale Unica di Committenza, ubicata presso il Comune di Mendicino – Via Municipio – Traversa I Municipio, 1 - (CS) CAP: 87040, dinanzi alla Commissione giudicatrice. La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 31/05/2023 alle ore 15:00.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica sopra richiamata.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà presso la sede della CUC nel comune di Mendicino esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

La commissione di gara, dopo aver verificato la correttezza di caricamento da parte di tutti i partecipanti sia della Documentazione Amministrativa che dell'Offerta Economica, si avvarrà della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016. L'amministrazione si riserva di effettuare il controllo della documentazione amministrativa solo per il primo classificato. In ogni caso, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 95 co. 15 del Codice, non si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. m) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

La Commissione procede all'apertura delle buste "B offerta economica" (preferibilmente presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva. Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. solamente in presenza di almeno cinque operatori economici ammessi così come indicato dal comma 3 bis della norma sopra richiamata.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa, anche in presenza di una sola offerta valida. L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati, un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

A norma dell'art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97 D. Lgs.50/2016.

La Stazione Appaltante, inoltre potrà liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Qualora insorgessero problematiche relative al finanziamento dell'opera, la Stazione Appaltante potrà decidere a suo insindacabile giudizio di annullare la gara in autotutela prima dell'aggiudicazione definitiva.

11. INFORMATIVA D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è il Comune di Mendicino.

Ai sensi dell'art. 53 D. Lgs.50/2016 ove l'offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto art. 53 comma 6, del citato decreto.

12. TRACCIABILITÀ

È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

13. DISPOSIZIONI FINALI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica, fino al 23/05/2023 alle ore 23:59.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, sempre per il tramite della piattaforma telematica, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I relativi chiarimenti, forniti a mezzo PEC al diretto richiedente, saranno altresì pubblicati, al fine di garantire la massima informazione anche agli altri potenziali concorrenti, nella pagina della relativa gara d'appalto, nell'apposita sezione riservata ai chiarimenti.

Non saranno ammessi chiarimenti richiesti a mezzo telefono e/o con sistemi diversi da quelli sopra riportati.

14. DOCUMENTI DI GARA

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile sul sito della CUC, raggiungibile al Link: <https://cucmendicino.traspare.com/>

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- *“ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica”*
- Modello Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1)
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2);
- Modello offerta economica (Allegato 3)
- Modello dichiarazione di avvalimento per le opere avvalibili (Allegato 4);
- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (Allegato 6);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, cessati (Allegato 7).

I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, vanno posti all'interno della sezione amministrativa della piattaforma telematica di gestione della gara.

Il modello All. 3 va all'interno della sezione offerta economica della piattaforma telematica di gestione della gara.

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della CUC e sulla piattaforma telematica, raggiungibile al Link: <https://cucmendicino.traspare.com/> attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO ING. FRANCESCO LA VALLE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

F.TO AVV. ANTONIO FILIPPELLI